



STANDARD DI SERVIZIO - REGISTRO DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 4.3

1 - PRESTAZIONI DA GARANTIRE

Il Distretto sociosanitario Roma 4.3 promuove la qualità della vita ed i diritti di cittadinanza della persona in condizioni di disagio, attraverso un sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

Con l'istituto dell'accreditamento si istituisce una modalità di gestione dei servizi alla persona che mira, da un lato, a regolare l'ingresso nel mercato dei soggetti che intendono erogare servizi attraverso la determinazione delle tariffe di contribuzione e l'emissione di buoni servizio e contributi di cura, dall'altro, ad implementare un processo di promozione e miglioramento della qualità dei servizi attraverso l'impegno, da parte dei soggetti gestori, di garantire livelli strutturali ed organizzativi previsti dall'accreditamento e diventando, in questo modo, uno degli strumenti principali con cui si persegue il miglioramento della qualità.

Il presente standard di servizio mira a definire i criteri generali e le linee fondanti di un modulo gestionale dei servizi socioeducativi, assistenziali, riabilitativi ecc., rivolti alle persone in condizioni di disagio che viene definito "accreditamento" e che si concretizza nella legittimazione di terzi da parte del Distretto sociosanitario Roma 4.3 per l'offerta di prestazioni sociali, attraverso la concessione o l'erogazione di contributi a favore dei singoli cittadini che usufruiscono degli interventi assistenziali.

Il sistema dell'accreditamento del Distretto sociosanitario Roma 4.3, oltre a garantire il modulo gestionale per quei servizi per i quali è possibile prevedere la libera scelta del cittadino utente (o di chi ne fa le veci ai sensi di legge), fornisce con il Registro degli Enti del Terzo Settore, un elenco di soggetti giuridici abilitati e qualificati all'erogazione di prestazioni e servizi, cui poter attingere per l'affidamento tramite esternalizzazione di ulteriori interventi previsti nell'ambito del piano di zona o comunque finanziati a livello distrettuale.

Tale registro ha la finalità di facilitare la libera scelta, da parte dei destinatari degli interventi, degli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti disciplinati dalla vigente normativa che maggiormente rispondono alle loro esigenze assistenziali.

Il soggetto accreditato per la gestione dei servizi alla persona nel Distretto sociosanitario Roma 4.3 (d'ora in avanti anche "Ente gestore") si impegna a garantire una o più delle seguenti prestazioni in



favore dei cittadini utenti ammessi al servizio dai servizi sociali territoriali del Distretto sociosanitario Roma 4.3.

Assistenza domiciliare minori

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare per minori consiste nell'erogazione di prestazioni volte a mantenere il minore nel proprio ambito familiare qualora sussistano situazioni di temporanea difficoltà e disagio, sia per la prevenzione del rischio di allontanamento sia per favorire il rientro in famiglia di minori già istituzionalizzati. Sostiene e affianca la famiglia nella sua azione educativa e previene il disagio, offrendo una risposta assistenziale per fasce di età, di tipo flessibile. Ha pertanto lo scopo di dare, anche con il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, oltre ad una risposta ai bisogni di sostegno al benessere psicologico, fisico e relazionale, opportunità di socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva in un ambito protetto e guidato. Si realizza attraverso l'azione coordinata dei servizi sociali competenti che ne curano la presa in carico ed i servizi del territorio sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.

Prestazioni

Le prestazioni, effettuate compatibilmente all'età ed agli impegni scolastici dei minori, sono svolte in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore e consistono nel sostegno diretto al minore e nel sostegno ai genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere i compiti genitoriali, e si articolano in relazione al piano personalizzato educativo-assistenziale prevalentemente in:

- lavorare per una progettualità futura del minore;
- educare il minore alla cura di sé, al tempo libero e allo sport;
- sostenere il minore in ambito scolastico per il raggiungimento di obiettivi educativi;
- percorsi di supporto ed integrazione scolastica;
- attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di aiuto e sostegno nell'apprendimento;
- attività di sviluppo e sostegno all'autonomia personale e sociale, al benessere psichico, fisico e relazionale;
- attività di aiuto e sostegno alla cura e all'accudimento degli spazi e delle attività di vita quotidiana;
- attività di supporto e sostegno alla partecipazione ad attività sportive, ricreative e culturali, ad attività laboratoriali e di integrazione sociale;
- attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale;



- altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato educativo-assistenziale o ricompresi e previsti negli interventi, servizi e/o progetti attivi sul territorio.

Qualifica del personale

L'Ente accreditato dovrà disporre di una delle figure professionali tra quelle di seguito indicate:

EDUCATORE PROFESSIONALE

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- diploma di laurea I° livello appartenente alla classe I-19 scienze dell'educazione e della formazione ex dm 270/2004;
- diploma di laurea I° livello appartenente alla classe 18 scienze dell'educazione e della formazione ex dm 509/99;
- diploma di laurea in pedagogia o scienze dell'educazione del vecchio ordinamento (o titolo equipollente o equiparato ai nuovi diplomi di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento secondo le vigenti disposizioni di legge (dm 509/1999 e dm 270/2004);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017;
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in base al precedente ordinamento, a seguito di corsi triennali, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università (legge n. 845/1978, dm 27 luglio 2000);
- diploma o attestato conseguito a seguito del superamento di uno dei corsi di cui alla tabella allegata al decreto del ministero della salute 22 giugno 2016 avente ad oggetto "modifica del decreto 27 luglio 2000 recante equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post – base" (pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle repubblica italiana n. 196 del 23.08.2016); tali titoli sono dichiarati equipollenti se conseguiti entro il 31 dicembre 2012, ai sensi del comma 539 legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dal comma 465 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- diploma di laurea classe di educatore professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998; diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (DM 17/01/1997, n.57); per tali titoli è necessaria l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali di cui al DM istituito ai sensi della legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018.

PSICOLOGO



Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999);
- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24);
- Diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51) o titolo di studio equiparato o equipollente che consenta l'iscrizione all'albo professionale;
- Iscrizione all'Albo Professionale di Psicologo.

OEPAAC

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAAC) riconosciuta con D.G.R. Regione Lazio n. G09091/2017.

Assistenza domiciliare persone con disabilità

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche minori, è volto al mantenimento e allo sviluppo dell'autosufficienza, dell'autonomia e dell'integrazione sociale della persona con disabilità. È altresì volto ad offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare.

Si realizza attraverso l'azione coordinata dei servizi sociali competenti e, ai fini dell'integrazione sociosanitaria delle prestazioni, dei servizi sociosanitari della ASL che ne curano congiuntamente, in questo caso, la presa in carico, sulla base di un piano personalizzato di assistenza ai fini dell'integrazione sociosanitaria delle prestazioni.

Prestazioni

Le prestazioni consistono in:

- cura della persona con disabilità con particolare riguardo a: igiene personale, abbigliamento, igiene dei vestiti e biancheria, aiuto nella deambulazione, somministrazione pasti, aiuto nell'assunzione delle terapie farmacologiche non complesse;
- cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona con particolare riguardo al decoro ed all'igiene;
- attività specifiche finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza nel proprio ambiente di vita;
- attività di aiuto/gestione delle spese per acquisto beni e/o servizi (es: spesa alimentare e bollette);



- sostegno nell'attività genitoriale e familiare, nello svolgimento delle attività quotidiane; accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza (esempio: scuola, lavoro, servizi sanitari, attività ludiche, ecc.);
- attività per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale con particolare riguardo a: saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto agli altri se si è in difficoltà, conoscere i propri dati, saper usare telefono-orologio-denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;
- attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali con particolare riguardo a: sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, saper utilizzare esercizi commerciali ed uffici, sviluppare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri, anche in un contesto di gruppo;
- attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo, anche con il coinvolgimento della famiglia;
- servizi professionali domiciliari resi da psicologo;
- servizi per la valorizzazione delle diverse abilità e l'inserimento occupazionale realizzati da psicologi e/o educatore
- attività per il potenziamento delle reti formali (lavoro, servizi, ecc.) ed informali (sistema familiare ed amicale, ecc.);
- informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, espletamento con e per la persona destinataria del servizio di pratiche burocratiche;
- altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato di assistenza o ricompresi e previsti negli interventi, servizi e/o progetti attivi sul territorio.

Qualifica del personale

L'Ente accreditato dovrà disporre di una delle figure professionali tra quelle di seguito indicate:

EDUCATORE PROFESSIONALE

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- diploma di laurea I° livello appartenente alla classe 1-19 scienze dell'educazione e della formazione ex dm 270/2004;
- diploma di laurea I° livello appartenente alla classe 18 scienze dell'educazione e della formazione ex dm 509/99;
- diploma di laurea in pedagogia o scienze dell'educazione del vecchio ordinamento (o titolo equipollente o equiparato ai nuovi diplomi di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento secondo le vigenti disposizioni di legge (dm 509/1999 e dm 270/2004);



- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017;
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in base al precedente ordinamento, a seguito di corsi triennali, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università (legge n. 845/1978, dm 27 luglio 2000);
- diploma o attestato conseguito a seguito del superamento di uno dei corsi di cui alla tabella allegata al decreto del ministero della salute 22 giugno 2016 avente ad oggetto "modifica del decreto 27 luglio 2000 recante equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post – base" (pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle repubblica italiana n. 196 del 23.08.2016); tali titoli sono dichiarati equipollenti se conseguiti entro il 31 dicembre 2012, ai sensi del comma 539 legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dal comma 465 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- diploma di laurea classe di educatore professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998; diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (DM 17/01/1997, n.57); per tali titoli è necessaria l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali di cui al DM istituito ai sensi della legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018.

PSICOLOGO

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999);
- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24);
- Diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51) o titolo di studio equiparato o equipollente che consenta l'iscrizione all'albo professionale;
- Iscrizione all'Albo Professionale di Psicologo.

OEPAC

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC) riconosciuta con D.G.R. Regione Lazio n. G09091/2017.

OSS

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto



dall'Accordo Provvisorio tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22.01.2001.

OSA

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale conseguito al termine di una specifica formazione professionale.

OTA

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Tecnico Assistenza conseguito al termine di uno specifico corso di formazione e rilasciato da Istituto professionale riconosciuto ai sensi del D.M. 26 luglio 1991, n. 295.

ADEST

Il personale impiegato dovrà possedere l'Attestato di qualifica di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari conseguito al termine di uno specifico corso di formazione.

Assistenza domiciliare anziani

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare per persone anziane è volto al miglioramento della qualità della vita e a favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita, attraverso lo sviluppo e la conservazione dell'autosufficienza e dell'autonomia, all'accudimento delle persone anziane non autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, e all'interazione con la rete familiare e sociale. Si realizza attraverso l'azione dei servizi sociali competenti che ne curano la presa in carico, sulla base della rilevazione del bisogno e di un piano personalizzato di assistenza.

Prestazioni

Le prestazioni consistono in:

- cura e igiene della persona anziana, con particolare riguardo a: lavarsi, vestirsi e svestirsi, doccia o bagno, cambio del pannolone, deambulazione, mobilizzazione dell'anziano non deambulante, somministrazione dei pasti, igiene dei vestiti e della biancheria, aiuto nell'assunzione di terapie farmacologiche;
- cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona anziana con particolare riguardo al decoro ed all'igiene;
- aiuto nella gestione della vita quotidiana, con particolare riguardo all'acquisto beni o servizi (es: spesa alimentare e bollette);



- attività per lo sviluppo, recupero e mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza con particolare riguardo all'alimentazione e alla preparazione dei pasti e alla cura della persona;
- attività per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale con particolare riguardo a: saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto agli altri se si è in difficoltà, conoscere i propri dati, saper usare telefono-orologio-denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;
- attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali con particolare riguardo a: sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, saper utilizzare esercizi commerciali ed uffici;
- attività per stimolare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri, anche in un contesto di gruppo con particolare riguardo a: partecipazione ad iniziative ricreative, culturali, sportive, laboratori, corsi, anche con il coinvolgimento della famiglia;
- attività per il potenziamento delle reti formali (servizi, ecc.) ed informali (sistema familiare ed amicale, ecc.);
- accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali, ecc.);
- informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona anziana, espletamento con e per la persona destinataria del servizio di pratiche burocratiche;
- altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato di assistenza o ricompresi e previsti negli interventi, servizi e/o progetti attivi sul territorio.

Qualifica del personale

L'Ente accreditato dovrà disporre di una delle figure professionali tra quelle di seguito indicate:

ASSISTENTE FAMILIARE

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione specifico ai sensi della (D.G.R. Lazio n. 609\2007).

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dall'Accordo Provvisorio tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22.01.2001.

OPERATORE SOSIO ASSISTENZIALE

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale conseguito al termine di una specifica formazione professionale.



OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Il personale impiegato dovrà possedere l'attestato della qualifica professionale di Operatore Tecnico Assistenza conseguito al termine di uno specifico corso di formazione e rilasciato da Istituto professionale riconosciuto ai sensi del D.M. 26 luglio 1991, n. 295.

ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI

Il personale impiegato dovrà possedere l'Attestato di qualifica di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari conseguito al termine di uno specifico corso di formazione.

Assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale

Definizione

Il servizio di assistenza, anche domiciliare, a persone in condizioni di grave disagio sociale è l'insieme delle prestazioni finalizzate ad elevare la qualità della vita delle persone stesse, evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di istituzionalizzazione. Gli interventi sono indirizzati ad un rafforzamento delle competenze personali per supportare la persona nella definizione di un percorso di autonomia individuale e/o nell'ambito del nucleo familiare nel rispetto della propria autodeterminazione.

Gli interventi di supporto si esplicano attraverso attività di tipo socioeducativo e socioassistenziale che si differenziano in base alle singole necessità delle persone in condizioni di grave disagio sociale, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.

Prestazioni

Le forme di socializzazione previste dal servizio (frequentazione di centri diurni, laboratori sociali, tirocini formativi e di reinserimento, ricreativi, associazioni, circoli, ecc.) sono attuate compatibilmente alle condizioni psicofisiche e ai bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività integrative degli interventi (tutoraggio, affiancamento, formazione, ecc.) previste dal piano personalizzato di assistenza, o ricompresi e previsti negli interventi, servizi e/o progetti attivi sul territorio, possono essere assicurate dai soggetti anche avvalendosi di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le stesse volte a garantire la presenza di figure specifiche come esperti e professionisti (artigiani, maestri d'arte, operatori nell'ambito sportivo e ricreativo, terapisti occupazionali, ecc.).

Qualifica del personale

L'Ente accreditato dovrà disporre di una delle figure professionali tra quelle di seguito indicate:



EDUCATORE PROFESSIONALE

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- diploma di laurea I° livello appartenente alla classe 1-19 scienze dell'educazione e della formazione ex dm 270/2004;
- diploma di laurea I° livello appartenente alla classe 18 scienze dell'educazione e della formazione ex dm 509/99;
- diploma di laurea in pedagogia o scienze dell'educazione del vecchio ordinamento (o titolo equipollente o equiparato ai nuovi diplomi di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento secondo le vigenti disposizioni di legge (dm 509/1999 e dm 270/2004);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017;
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in base al precedente ordinamento, a seguito di corsi triennali, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università (legge n. 845/1978, dm 27 luglio 2000);
- diploma o attestato conseguito a seguito del superamento di uno dei corsi di cui alla tabella allegata al decreto del ministero della salute 22 giugno 2016 avente ad oggetto "modifica del decreto 27 luglio 2000 recante equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post – base" (pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle repubblica italiana n. 196 del 23.08.2016); tali titoli sono dichiarati equipollenti se conseguiti entro il 31 dicembre 2012, ai sensi del comma 539 legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dal comma 465 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- diploma di laurea classe di educatore professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998; diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (DM 17/01/1997, n.57); per tali titoli è necessaria l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali di cui al DM istituito ai sensi della legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018.

PSICOLOGO

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999);
- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24);



- Diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51) o titolo di studio equiparato o equipollente che consenta l'iscrizione all'albo professionale;
- Iscrizione all'Albo Professionale di Psicologo.

ASSISTENTE SOCIALE

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Servizio Sociale conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o diploma di laurea equipollente o Lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. n. 509/99 e Lauree Magistrali (LM) di cui al D.M. n. 270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. In caso di laurea equipollente dovrà essere indicata espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza;
- Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della L. 84/1993;
- Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15.1.1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale oppure altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente;
- Diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 162/1982);
- Laurea di cui al D.M. n. 509/1999 D.M. n. 270/2004 (Laurea triennale) in una delle seguenti classi: Classi Lauree D.M. 509/1999, Scienze del servizio sociale; Classi Lauree D.M. 270/2004 – L39 – Servizio sociale;
- Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 L. 341/1990.

Mediazione familiare

Definizione

Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto nella relazione genitori-figli. Essa, inoltre, promuove l'autonomia decisionale delle parti e facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l'obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi con e/o degli adulti. La mediazione familiare costituisce un "luogo neutro", quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione della relazione. La mediazione familiare utilizza gli strumenti dell'ascolto, dell'empatia e dell'accoglienza dei bisogni delle parti. I mediatori operano in stretta collaborazione



con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio delle coppie (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.).

Prestazioni

Sono prestazioni del servizio:

- attività di raccolta e filtro della domanda;
- analisi della domanda, incontri di pre-mediazione e di mediazione;
- organizzazione di incontri, di percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti e di percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori;
- promozione della “cultura” della mediazione.

Qualifica del personale

L'Ente accreditato dovrà disporre di una delle figure professionali tra quelle di seguito indicate:

MEDIATORE FAMILIARE

Il personale impiegato dovrà possedere i titoli di studio di seguito elencati:

- Laurea specialistica in Psicologia, Giurisprudenza, Servizi sociali, Sociologia, Scienze della formazione e/o dell'educazione e/o titoli equipollenti unitamente all'attestato di frequenza al corso di formazione specifico in mediazione familiare.

PSICOLOGO

Il personale impiegato dovrà aver maturato esperienza di almeno 2 anni in mediazione familiare e possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999);
- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24);
- Diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51) o titolo di studio equiparato o equipollente che consenta l'iscrizione all'albo professionale;
- Iscrizione all'Albo Professionale di Psicologo.

Sostegno alla genitorialità

Definizione

Il sostegno alla genitorialità è un intervento volto all'accompagnamento degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere



e comprendere meglio la relazione con i propri figli. Le varie modalità (colloquio clinico e mediazione educativa) puntano alla rielaborazione e al superamento delle problematiche. In particolare, obiettivo primario è attivare nella famiglia stessa le risorse per superare i punti critici, intervenendo sulle potenzialità del nucleo.

Prestazioni

I colloqui hanno la funzione di orientare e aiutare a ritrovare il senso all'agire educativo, attraverso il dialogo e il confronto e si rivolgono:

- alle famiglie che hanno gravi problemi nell'assolvimento delle funzioni genitoriali;
- ai nuclei aventi al proprio interno minori con difficoltà affettivo-relazionali;
- ai nuclei aventi al proprio interno minori autori di reato sottoposti alla misura della "messa alla prova";
- ai nuclei familiari di recente immigrazione;
- ai nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale.

Qualifica professionale

L'Ente accreditato dovrà disporre di una delle figure professionali tra quelle di seguito indicate:

PSICOLOGO

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999);
- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24);
- Diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51) o titolo di studio equiparato o equipollente che consenta l'iscrizione all'albo professionale;
- Iscrizione all'Albo Professionale di Psicologo.

ASSISTENTE SOCIALE

Il personale impiegato dovrà possedere uno specifico titolo di studio e/o qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, tra quelli di seguito elencati:

- Diploma di Laurea in Servizio Sociale conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o diploma di laurea equipollente o Lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. n. 509/99 e Lauree Magistrali (LM) di cui al D.M. n. 270/04 equiparate secondo la tabella



allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. In caso di laurea equipollente dovrà essere indicata espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza;

- Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della L. 84/1993;
- Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R.15.1.1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale oppure altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente;
- Diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 162/1982);
- Laurea di cui al D.M. n. 509/1999 D.M. n. 270/2004 (Laurea triennale) in una delle seguenti classi: Classi Lauree D.M. 509/1999, Scienze del servizio sociale; Classi Lauree D.M. 270/2004 – L39 – Servizio sociale;
- Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 L. 341/1990.

2 - MODALITÀ

L'accesso alle prestazioni sociali avviene su domanda dell'interessato, dei suoi familiari o da soggetti giuridicamente incaricati o da soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio, nel rispetto del vigente Regolamento distrettuale per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2019.

La presa in carico della persona viene effettuata ad opera dei Servizi sociali territoriali, sulla base dei bisogni, preliminarmente rilevati, in riferimento agli specifici aspetti oggetto di valutazione multidimensionale per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio (con particolare riguardo alla situazione personale, familiare e socio-ambientale), in collaborazione con la famiglia, con l'Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie, con i servizi educativi e scolastici in caso di minori.

Ai sensi della L. 328/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2006 e di quanto disciplinato dalla L. R.11/2006 agli articoli 52 e 53, per ogni persona è predisposto un piano personalizzato di assistenza (nel caso di minori un piano personalizzato educativo-assistenziale) sulla base dei bisogni rilevati. Il piano elaborato dai Servizi sociali territoriali, eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario predisposto dall'Azienda sanitaria locale, è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio e dai suoi familiari e la sua attuazione ed efficacia è verificata dai Servizi sociali territoriali stessi. Il piano personalizzato di assistenza è sottoscritto altresì dal soggetto erogatore del servizio, che si impegna in tal modo alla sua piena e corretta attuazione. Il piano personalizzato di assistenza contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano e la tempistica per le verifiche sulla sua realizzazione, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione delle prestazioni stesse, la tipologia e l'intensità assistenziale, le figure



professionali coinvolte nell'attuazione del piano, i compiti specifici del personale coinvolto, il sistema di verifica, i criteri di informazione e di coinvolgimento della persona presa in carico e del nucleo familiare. Per i minori il piano educativo-assistenziale contiene altresì i criteri di informazione e coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare e delle figure e delle istituzioni interessate alla realizzazione dell'intervento. Ogni informazione contenuta nel piano personalizzato è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da seguire l'evoluzione delle condizioni della persona nel tempo, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico. Nell'attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola persona. Il soggetto gestore del servizio, con periodicità stabilita dal Servizio sociale territoriale di riferimento, comunica ai referenti dei Servizi sociali territoriali l'andamento del servizio in relazione al piano personalizzato di assistenza, che viene verificato periodicamente con gli stessi e con i beneficiari ed eventualmente modificato. Il Soggetto Gestore dovrà avere conoscenza della rete dei servizi territoriali, nonché delle realtà associative culturali, sportive, ecc. al fine di realizzare collaborazioni e risposte differenziate, nel rispetto del PAI degli utenti in carico ai servizi impegnandosi a stipulare accordi, convenzioni e protocolli di intesa che favoriscono la realizzazione delle attività previste nel Piano individualizzato.

Nella forma di assistenza indiretta, i servizi sociosanitari sulla base dell'intensità assistenziale commisurano un buono servizio o un assegno di cura riconosciuto al cittadino utente per l'acquisto di prestazioni sociali erogate da soggetti accreditati. Le prestazioni saranno garantite:

- di norma dal lunedì al sabato, compresi i pre-festivi;
- di norma nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 21,00;
- nell'arco dell'intero anno solare, senza interruzioni;
- nel rispetto del Piano Individualizzato quanto a orari e durata;
- prevedendo la continuità degli interventi da parte degli stessi operatori, e la loro sostituzione tempestiva in caso di assenza anche breve.

In relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare, i piani personalizzati di assistenza potranno eccezionalmente prevedere servizi durante i giorni festivi e/o nell'orario 21,00/07,00.

L'organizzazione del servizio deve prevedere il lavoro di equipe con riunioni periodiche di confronto e verifica. Il responsabile operativo del servizio programma riunioni almeno con frequenza mensile con tutta l'equipe per la verifica dell'attuazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze, finalizzati alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori stessi.

3 - DOCUMENTAZIONE



Il soggetto gestore, per ogni cittadino utente ammesso al servizio, predispone e tiene presso la propria sede una cartella contenente i dati personali, amministrativi e sociali, il piano personalizzato di assistenza e la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto settimanalmente.

Il soggetto gestore predispone ed aggiorna il registro del personale, con l'indicazione dei turni di lavoro, delle mansioni, della forma contrattuale e del relativo inquadramento.

Il soggetto gestore predispone inoltre strumenti operativi per la verifica settimanale, da parte del responsabile operativo del servizio, delle presenze e della puntualità degli operatori e per l'aggiornamento della cartella della persona destinataria dell'intervento. Infine, il Soggetto Gestore come previsto dall'Allegato B della D.G.R. 88/2017 è tenuto a redigere e consegnare all'Ufficio di Piano un report mensile contenente la valutazione quantitativa e qualitativa delle attività svolte.

4 - IMPEGNI ASSUNTI DAL SOGGETTO GESTORE

1. il soggetto gestore provvederà con la propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendo in proprio - a seguito di attivazione del servizio - tutte le responsabilità attinenti alla loro mancata, parziale o inadeguata erogazione;
2. all'inizio dell'attività il soggetto gestore sottoscriverà con l'utente apposito "Contratto per la fornitura di servizi alla persona", impegnandosi ad erogare le prestazioni previste dal PAI predisposto dai servizi Sociali territoriali;
3. nello svolgimento delle attività affidate, il soggetto gestore garantirà regolarità e puntualità, utilizzando operatori in possesso della professionalità richiesta, impegnandosi - per tutta la durata delle prestazioni previste dal PAI - ad assicurare la continuità delle prestazioni con i medesimi operatori, limitando i fenomeni di turn over, al fine di salvaguardare il rapporto operatore/utente;
4. ad ultimazione del PAI, il soggetto gestore compilerà e riconsegnerà ai servizi sociali territoriali di competenza il report mensile sul servizio erogato;
5. il gestore si impegna a sostituire tutte le assenze del personale con altro idoneo personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti, dandone preventiva e tempestiva informazione all'utente;
6. il personale incaricato sarà adeguatamente informato a cura del gestore dei rischi propri del servizio, nonché delle cautele da adottare; al personale verrà fornito, sempre a cura del gestore, ogni strumento e/o attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali qualora l'espletamento delle mansioni lo richieda. In particolare, il gestore ottempererà alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;



7. il soggetto gestore è tenuto a garantire la supervisione e la formazione delle figure professionali impiegate;
8. il personale è tenuto al rispetto della privacy della persona assistita e della sua famiglia, garantendo un comportamento etico e deontologico;
9. il personale verrà sottoposto, a cura e spese del gestore, ai controlli sanitari previsti per le categorie professionali dalla normativa vigente;
10. il gestore garantisce l'assunzione a proprio carico di tutti i mezzi necessari all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente documento;
11. in ogni caso il gestore garantirà l'utilizzo di attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente;
12. il gestore si impegna ad assicurarsi contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti al servizio per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 Euro per ogni singolo sinistro. La polizza prevederà espressamente i danni causati agli utenti ovvero a terzi e ai loro beni in occasione delle prestazioni erogate. Rimane ferma l'intera responsabilità del soggetto gestore per eventuali danni eccedenti i massimali predetti;
13. trattandosi di servizi di pubblico interesse, il gestore assicurerà e garantirà l'erogazione delle prestazioni sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti essenziali.

5 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale operante presso il soggetto gestore svolge le attività assicurando tempestività, adeguatezza e continuità dell'intervento e possiede i titoli di seguito indicati:

Responsabile/Coordinatore del servizio

1. laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni nell'area di utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
2. laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno quattro anni di cui almeno due nell'area di utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
3. diplomati di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno sei anni nel ruolo di responsabile, di cui almeno due nell'area di utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani).



L'esperienza deve essere maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali pubblici o privati, o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

Assistente sociale

Il personale impiegato deve possedere specifico titolo di studio e qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, e deve essere in possesso di comprovata esperienza nell'ambito specifico di attività.

Psicologo

Il personale impiegato deve possedere specifico titolo di studio e qualifica professionale, unitamente all'iscrizione al pertinente albo professionale ove previsto, e deve essere in possesso di comprovata esperienza nell'ambito specifico di attività.

Educatore professionale

Il personale impiegato deve possedere specifico titolo di studio formato nell'ambito dalle classi di laurea per le professioni sociali e dalle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

Mediatore familiare

Il personale impiegato deve possedere specifico titolo di studio e qualifica professionale.

Operatore

- operatore sociosanitario (OSS)
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST)
- operatore socioassistenziale (OSA)
- operatore tecnico ausiliario (OTA)
- assistente familiare (D.G.R. Lazio n. 609\2007)
- diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti
- OEPAAC – Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione.

Tutte le figure professionali non devono essere state condannate con sentenza passata in giudicato ovvero non devono avere procedimenti penali in corso per i reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del Codice Penale.

Tutte le figure professionali devono possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.



6 - ATTREZZATURE

Per l'espletamento del servizio, nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, il soggetto gestore fornisce per il proprio personale le seguenti attrezzature:

- guanti monouso (per l'igiene personale) e guanti in gomma (per le pulizie)
- camice da lavoro in cotone
- mascherine di protezione monouso da utilizzare in caso di necessità
- cartellino di riconoscimento.

Il materiale per le pulizie delle abitazioni degli utenti è a carico degli stessi.

7 - SEDE OPERATIVA, REPERIBILITÀ

Il soggetto gestore si impegna ad attivare una sede operativa nel territorio del Distretto sociosanitario Roma 4.3.

Inoltre, il Responsabile del servizio o suo delegato dovrà assicurare la reperibilità telefonica dalle ore 7,00 alle ore 21,00 dal lunedì al sabato, compresi i pre-festivi.

8 - ACCETTAZIONE CONTROLLI E VALUTAZIONE

Il soggetto gestore consente l'esercizio, da parte dell'Ufficio di Piano e dei servizi sociali territoriali interessati, di ampie facoltà di vigilanza e controllo in merito:

- al permanere dei requisiti di accreditamento;
- al regolare e buon funzionamento del servizio;
- all'efficacia ed efficienza della gestione;
- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti.

Il soggetto gestore consente all'effettuazione da parte dell'Ufficio di Piano e dei servizi sociali territoriali interessati delle valutazioni periodiche di cui al punto B.3.3. dell'allegato B alla D.G.R. Lazio n. 88/2017, accettando fin d'ora che la valutazione positiva del servizio erogato sia condizione indispensabile per il mantenimento dell'accreditamento.